

**TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA  
SEZIONE SECONDA**

Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.09.2020, ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA EX ART. 700 c.p.c.**

Nel procedimento cautelare iscritto al R.G. OMISSIS promosso da:

CORRENTISTA

- RICORRENTE -

Contro

BANCA

- RESISTENTE -

Rilevato che:

CORRENTISTA ha proposto ricorso ex art.700 c.p.c. nei confronti di BANCA, al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia del protesto di un assegno bancario che sarebbe stato illegittimamente levato nei suoi confronti, e, comunque, la sospensione della pubblicazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei Protesti, e, nel merito, la definitiva cancellazione del protesto stesso e del suddetto nominativo dal citato Registro, esponendo: che, in data 05.06.2012, la ricorrente sporgeva denuncia per smarrimento di un carnet di 8 assegni tratti sul conto corrente acceso presso la banca resistente; che, in data 23.02.2018, veniva emesso l'assegno bancario n. OMISSIS, facente parte di detto carnet in favore di TIZIO, recante la firma di tale CAIO; che, in data 09.03.2018, veniva levato protesto dell'assegno, in quanto "denunciato, rubato/smarrito"; che, in data 04.04.2018, il pretesto veniva iscritto presso la CCIAA di Parma, ma solamente nel Maggio 2019 la ricorrente si avvedeva dell'iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti, quando alla stessa veniva negato un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura; che, per quanto attiene al *fumus boni iuris*, il protesto deve considerarsi illegittimo, essendo stato levato nei confronti della ricorrente anziché del sottoscrittore del titolo, essendone leggibile la firma; che, con riguardo al *periculum in mora*, l'illegittima iscrizione del protesto nel Registro comporta pregiudizio irreparabile in re ipsa alla reputazione personale alla ricorrente; che, inoltre, l'iscrizione ha comportato l'impossibilità di accedere a qualsiasi rapporto finanziario; che il pregiudizio è destinato a protrarsi per tutta la durata dell'iscrizione nel Registro, ovvero per cinque anni dalla levata del protesto; che il pregiudizio è maggiore in considerazione della circostanza che la CORRENTISTA riveste la carica di socio amministratore della SOCIETÀ:

Rilevato che:

la Banca ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, richiedendo il rigetto delle istanze di controparte e la condanna della stessa per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., deducendo:

che il *periculum in mora* è totalmente insussistente, assunto che la levata del protesto è avvenuta oltre due anni prima rispetto al deposito del ricorso cautelare e, di conseguenza, che

*Ordinanza, Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi, del 15 settembre 2020*

*"tale condotta consente di presumere, fino a prova contraria, che la segnalazione non abbia determinato in suo danno alcun pregiudizio grave ed irreparabile... né sul piano patrimoniale ... né sul piano non patrimoniale";*

che la firma apposta sul titolo non è chiaramente leggibile e, pertanto, il *fumus boni iuris* deve ritenersi insussistente, in quanto nei casi di presentazione di un assegno a fini solutori e conseguente mancato pagamento, la legge, in presenza di denuncia di smarrimento/furto, qualora la firma risulti illeggibile, impone come obbligatoria la levata del protesto nei confronti del correntista; che non essendo stato levato il protesto per assenza di fondi del correntista, la ricorrente non può avere subito alcun pregiudizio, ma il motivo delle difficoltà di accesso al credito di parte ricorrente è da ricondurre alla sua situazione finanziaria; che, in quanto amministratrice della SOCIETÀ, la CORRENTISTA, qualora la levata del protesto fosse stata causa di pregiudizio, avrebbe dovuto avvedersene subito dopo, per effetto della conseguente revoca degli affidamenti alla società, circostanza questa che, al contrario, la ricorrente non ha allegato;

Ritenuto che:

che il protesto levato su assegni bancari denunciati rubati, falsamente sottoscritti e posti all'incasso è atto pienamente legittimo se riportante il corretto motivo del mancato pagamento, così come comunicato all'Ufficiale levatore dalla banca richiedente e che la pubblicazione nel Registro si configura come atto dovuto, anche in considerazione del fatto che i motivi quali "assegno denunciato smarrito o rubato" rendono di pubblico dominio la non colpevolezza del protestato (Tribunale di Bologna, ord. 01/12/2006); che la firma apposta sul titolo protestato non sia leggibile e che, conseguentemente, il protesto sia stato correttamente levato nei confronti della ricorrente; che, comunque, la pubblicazione del protesto nel registro con la corretta motivazione "assegno denunciato smarrito o rubato" non abbia arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente, essendo piuttosto verosimile che il mancato finanziamento del maggio 2019 sia dipeso dalla situazione finanziaria della medesima (v. docc. da 4 a 7 fascicolo della ricorrente); che, pertanto, non sussista il *fumus boni iuris* del diritto fatto valere;

Ritenuto che:

che, in ogni caso, non sussista il *periculum in mora*, stante la tardività della proposizione del ricorso rispetto alla conoscenza della levata del protesto ed all'unico episodio pregiudizievole lamentato dalla ricorrente (maggio 2019); che, pertanto, il ricorso debba essere rigettato; che, tuttavia, non sussistano i presupposti per accogliere l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente; che le spese di causa seguano la soccombenza;

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso proposto da CORRENTISTA nei confronti di BANCA.; condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.190,00, per onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Parma, 15.09.2020

Il Giudice  
Dott. Antonella Ioffredi

*Ordinanza, Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi, del 15 settembre 2020*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS